

II RAPPORTO

della Commissione della Legislazione
sul messaggio 27 gennaio 1956, concernente la legge sull'assicurazione
e la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura

(del 27 ottobre 1956)

Con rapporto del 22 giugno 1956 la vostra Commissione aveva favorevolmente preavvisato il disegno di legge sull'assicurazione e la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura, apportando talune modifiche, più redazionali che di sostanza, al progetto del Consiglio di Stato.

Con lettera 14 settembre 1956 il Consiglio di Stato comunicava che il testo uscito dalle deliberazioni della vostra Commissione, era stato sottoposto, come previsto dall'ordinanza del Consiglio federale del 9 marzo 1954, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, per l'approvazione.

Detto Ufficio ha presentato alcune proposte di modificazione, anche queste più redazionali che di sostanza, per adattare il progetto alle disposizioni federali.

La vostra Commissione ha esaminato le modifiche proposte e ritiene di potervi aderire; allega al presente breve rapporto un nuovo testo del progetto di legge sull'assicurazione e la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura e ne propone quindi l'accettazione.

Per la Commissione della Legislazione :

G. Nessi, relatore

Barchi — Bianchi — Censi — Induni
— Perucchini — Probst — Riva —
Tettamanti — Visani — Zorzi

LEGGE

che disciplina l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 27 gennaio 1956 n. 606 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1.

A. Obbligo di
assicurazione
a) in generale

¹ Nelle aziende agricole al datore di lavoro incombe l'obbligo di assicurare ogni lavoratore, anche assunto solo a titolo temporaneo, contro gli infortuni professionali. Il contratto di assicurazione deve essere concluso con una impresa autorizzata dal Consiglio federale, riservate le disposizioni del terzo capoverso.

b) eccezioni
per Casse-
malati

² L'assicurazione deve coprire anche il rischio d'infortunio con impiego di veicoli a motore, allorché il lavoratore deve farne uso nell'esplorazione della sua attività professionale.

³ L'assicurazione per indennità giornaliera e per le spese di cura medica e ospedaliera, i medicamenti e gli eventuali apparecchi può essere contratta anche presso una Cassa malati riconosciuta, purché siano adempite le seguenti condizioni:

- a) possono essere assicurate soltanto persone che, presso la stessa Cassa, sono assicurate anche contro le malattie;
- b) nelle spese di cura devono essere comprese tutte le prestazioni inerenti al particolare rischio d'infortunio;
- c) le prestazioni previste dalla presente legge devono, quanto alla durata, essere corrisposte per ogni infortunio, indipendentemente dalla durata del periodo delle prestazioni della Cassa malati.

c) occupazione
di coria du-
rata

⁴ Il Consiglio di Stato può emanare speciali disposizioni sulle modalità per l'assicurazione dei lavoratori assunti solo per brevi periodi.

B. Premi

⁵ I premi sono a carico del datore di lavoro.

Art. 2.

Prestazioni del-
l'assicurazione

¹ Il contratto di assicurazione deve prevedere almeno le seguenti prestazioni:

a) minime

- a) in caso di decesso, un'indennità in capitale di Fr. 7.500,— ai superstiti, se la persona assicurata lascia il coniuge, figli minorenni o incapaci di esercitare un'attività lucrativa; ai parenti consanguinei in linea diretta ascendente o discendente, oppure fratelli e sorelle se non vi sono superstiti delle categorie sopra indicate;

- b) in caso di totale e permanente invalidità al lavoro, un'indennità in capitale di Fr. 15.000,—; l'indennità può essere proporzionatamente ridotta se l'invalidità è solo parziale. Per le persone di età superiore ai 65 anni l'indennità può essere ridotta alla metà;
- c) in caso di incapacità temporanea al lavoro, una indennità giornaliera di Fr. 6,— a partire dal terzo giorno dopo quello dell'infortunio, durante almeno un anno a contare dall'infortunio;
- d) il pagamento delle spese di cura medica e ospedaliera, dei medicamenti e di eventuali apparecchi, fino a Fr. 2.000,— per ogni infortunio.

² Il lavoratore può chiedere che il datore di lavoro estenda l'assicurazione anche agli infortuni non professionali o che siano migliorate le prestazioni previste dalla presente legge. In questi casi, il maggior premio è a carico del lavoratore.

b) Estensione e aumenti delle prestazioni assicurative

Art. 3.

Il Cantone versa un contributo del 25 % al massimo sui premi dell'assicurazione obbligatoria, entro i limiti delle prestazioni stabilite nell'art. 2, ai contadini di montagna che svolgono la loro attività in modo preponderante nell'agricoltura il cui reddito non ecceda quanto previsto dall'art. 5 cpv. primo, della legge federale del 20 giugno 1952 concernente gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna e la cui azienda sia situata in regione di montagna ai sensi dell'art. 6 della citata legge.

Contributi ai contadini delle regioni di montagna

Art. 4.

I contributi cantonali e federali indebitamente riscossi devono essere restituiti. L'obbligo della restituzione si prescrive in un anno da che l'Autorità cantonale ha avuto conoscenza del fatto e, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dei contributi. La restituzione può essere condonata se il beneficiario ha agito in buona fede o se fosse troppo duramente colpito dal provvedimento.

Restituzione dei contributi

Art. 5.

¹ Il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure di sicurezza prescritte dall'Autorità cantonale.

Prevenzione degli infortuni

² La inosservanza delle prescrizioni può essere punita con la multa fino a 300,— franchi. E' applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni.

Contravvenzioni

Art. 6.

¹ Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di applicazione della presente legge.

Disposizioni finali

² Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone. Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

Entrata in vigore

1891. 1892. 1893. 1894. 1895.

1896. 1897. 1898. 1899. 1900.

1901. 1902. 1903. 1904. 1905.

1906. 1907. 1908. 1909. 1910.

1911.

1912. 1913. 1914. 1915. 1916.

1917. 1918. 1919. 1920. 1921.

1922.

1923. 1924. 1925. 1926. 1927.

1928. 1929. 1930. 1931. 1932.

1933.

1934. 1935. 1936. 1937. 1938.

1939. 1940. 1941. 1942. 1943.

1944.

1945. 1946. 1947. 1948. 1949.

1950. 1951. 1952. 1953. 1954.

1955.

1956. 1957. 1958. 1959. 1960.

1961. 1962. 1963. 1964. 1965.

1966.

1967. 1968. 1969. 1970. 1971.

1972. 1973. 1974. 1975. 1976.

1977.

1978. 1979. 1980. 1981. 1982.

1983. 1984. 1985. 1986. 1987.

1988.

1989. 1990. 1991. 1992. 1993.

1994. 1995. 1996. 1997. 1998.

1999.